

Proposte di emendamento dei ricercatori dell'Ateneo di Genova
*DDL n 1905 in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario,
di personale accademico e di diritto allo studio*

Testo aggiunto: in rosso e sottolineato - Testo cassato: ~~in blu e cancellato~~

Commenti: *in verde grassetto corsivo*

Commenti Art. 5

-Appare incoerente che per i docenti a tempo pieno e per quelli a tempo definito venga fissato lo stesso impegno complessivo pari a 1500 ore annue. Inoltre, stando alla normativa attualmente in vigore, solo per i professori di prima e seconda fascia opera un limite minimo di impegno destinato all'attività didattica; per i ricercatori, al contrario, il DPR 382/1980 stabilisce un limite massimo di impegno destinato all'attività didattica a salvaguardia dell'attività di ricerca.

-Il disegno di legge non è chiaro relativamente alla trasformazione degli scatti da biennali a triennali.

-Il provvedimento inoltre prevede l'eliminazione delle procedure di ricostruzione della carriera in contrasto con l'asserita volontà (vedi "Le linee ispiratrici" p.to 4 - Uff. stampa MIUR) di distinguere fra reclutamento e progressione di carriera.

Art. 5

Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Comma 4, lettera c)

c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue per il regime di tempo pieno e di mille ore per quello di tempo definito, e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito, da intendersi come valore massimo per i ricercatori e minimo per il professori di ruolo.

Comma 4, lettera i)

i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con incremento dello scatto ai fini dell'invarianza complessiva della medesima;

Comma 4, lettera m)

m) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, ~~eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera~~ e rivalutazione del trattamento iniziale;

Commenti Art. 8

- *I professori appartengono ad un unico ruolo articolato in due fasce e svolgono di diritto le stesse funzioni, questo uso improprio del termine “funzione” al posto di “fascia” è frequente nel testo del DDL (cfr. Art.9) e andrebbe corretto.*

- *È auspicabile che anche l'attività didattica rientri nei parametri di valutazione relativi all'attribuzione dell'abilitazione.*

Art. 8

Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

Comma 1

È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per ~~le funzioni di professore~~ professori di prima e di seconda fascia... *omissis*...

Comma 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

- a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli ~~e~~, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per ~~funzioni~~ fascia e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;

Commenti Art. 9

- *Non si capisce perché la partecipazione a chiamate dei professori di II fascia debba essere limitata ai soli docenti di I fascia*

- *dato il numero rilevante di ricercatori a tempo indeterminato in servizio, e la funzione attualmente svolta di porta di accesso alla carriera accademica e in molti contesti anche di asse portante dell'attività di ricerca, sembra assolutamente necessario ed importante che il disegno di legge preveda in modo chiaro una ragionevole possibilità di progressione di tutti i*

meritevoli di questa categoria, particolarmente nei primi “sei” anni di introduzione della nuova normativa. Anche in considerazione della messa in esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e del meccanismo preferenziale riservato ai ricercatori a tempo determinato (v. art. 12, comma 4), sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, una più chiara previsione di ragionevoli possibilità di progressione per gli abilitati meritevoli, specie durante il periodo transitorio, che andrebbe comunque esteso da 5 ad almeno 6 anni. Di decisiva importanza è quindi la modifica della percentuale indicata nel comma 4, lettera a e la modifica del comma nel senso di istituire una “salvaguardia” come per il comma 3(a). Per agevolare l’accesso alla II fascia per i ricercatori a tempo indeterminato idonei e meritevoli, anche dopo il periodo transitorio, sarebbe opportuno rivedere e ampliare le percentuali indicate nella lettera a del comma 3.

- *Per quanto riguarda il vincolo sulle assunzioni di docenti provenienti da altri atenei, la procedura come attualmente definita appare inattuabile e potenzialmente foriera di nuovi blocchi delle procedure concorsuali. Per rendere praticabile lo spirito del provvedimento appare auspicabile attivare concorsi riservati a personale “esterno” rispetto all’università banditrice ma, data la forte innovazione dell’iniziativa, se ne potrebbe attenuare il peso ricavando anche maggiore spazio per i concorsi riservati al personale dell’Ateneo.*

Art. 9

Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico

Comma 2, lettera f)

f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima ~~e seconda~~ fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata, per le proposte di chiamata effettuate dal dipartimento, del parere favorevole dell’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;

Comma 3, lettera a)

- a) almeno un ~~quinto~~ quarto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

Comma 3, lettera b)

- b) almeno un ~~terzo~~ quarto dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), ~~è coperto da professori~~ è bandito con procedure riservate a candidati che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

Comma 4. Nei ~~cinque~~ sei anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

Comma 4, lettera a)

- a) una percentuale non ~~superiore~~ inferiore ad un ~~terzo~~ mezzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), ~~può essere~~ è destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

Comma 4, lettera b)

- b) almeno un ~~terzo~~ quarto dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), ~~è coperto da professori~~ è bandito con procedure riservate a candidati che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

Commenti Art. 10

La figura del ricercatore a tempo determinato avrà un ruolo positivo nella misura in cui la sua introduzione contribuirà alla diminuzione delle figure della docenza di ruolo e alla semplificazione delle attuali molteplici forme di precariato. In quest'ottica la rinnovabilità dell'assegno di ricerca è stata limitata ad un massimo di 10 anni (art.10 c.3) considerando il cumulo con contratti TD ex art.12. Nel cumulo però non si fa riferimento esplicito ai contratti ex art.11 che consentirebbero un precariato a vita aggirando detto limite di 10 anni.

Art. 10
Assegni di ricerca

Comma 9

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui ~~all'articolo 12~~ agli articoli 11 e 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Commenti Art. 12

- *comma 2- Le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori a tempo determinato vengono indicate come riservate indifferentemente ai possessori di laurea magistrale, diploma di specializzazione medica o titolo di dottore di ricerca. Non sono indicati titoli preferenziali. Il titolo di dottore di ricerca dovrebbe costituire titolo almeno preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 12 come già accade per i contratti di cui all'art.11 (contratti per attività di insegnamento). Così come formulato, il comma 2 dell'art. 12 svuota di significato il dottorato di ricerca che dovrebbe comunque rappresentare il livello di formazione più idoneo a preparare l'allievo ad un'eventuale carriera universitaria.*
- In relazione alla procedura prevista dall'art. 12 comma 6, la possibilità di assunzione, per chiamata diretta, di ricercatori a TD che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale appare comunque discriminatoria rispetto alle procedure di progressione di carriera previste per gli attuali ricercatori a TI.*

Art. 12

Ricercatori a tempo determinato

Comma 2

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori ~~del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero~~ della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente ovvero del titolo di specializzazione medica costituisce titolo preferenziale ai fini delle predette procedure pubbliche di selezione.

Comma 6

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, ~~conseguono~~ abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.